



## AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE



Alle Organizzazioni di Volontariato  
Convenzionate In attività AIB  
con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile

## LORO SEDI

Oggetto: Attività antincendio boschivo – Annualità 2023  
Idoneità fisica di cui all’art.7, L.353/2000 e DPI AIB.

In riferimento all’oggetto, al fine di contribuire alle corrette attività inerenti l’accertamento sanitario obbligatorio in ambienti AIB nonché rammentare le disposizioni operative sui DPI AIB, si comunica quanto segue.

La Protezione Civile regionale, nel perseguire l’obiettivo di rendere sempre più efficaci gli interventi di AIB e al contempo rispettare le norme e i principi di sicurezza e tutela della salute dei volontari che svolgono attività Antincendio Boschivo, ha stabilito, con DGR 291 del 18.05.2021, i seguenti criteri per la verifica della idoneità fisica dei volontari impiegati nell’attività antincendio boschivo, ai sensi della L. 353/2000, del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e del protocollo sanitario di cui alla Conferenza Unificata dal 25 luglio 2002, n. 597.

A tal fine, si rammenta che possono essere impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi i volontari in possesso dei seguenti requisiti:

1. competenze acquisite con appositi percorsi formativi, ovvero partecipazione a corsi AIB per Operatori abilitati allo spegnimento di incendi boschivi riconosciuti dalla Protezione civile regionale;
2. idoneità fisica verificata ai sensi del citato protocollo sanitario;
3. possesso dei dispositivi di protezione individuale per l’antincendio boschivo;
4. Età operativa tra i 18 e 67;
5. Iscrizione all’ALBO REGIONALE OPERATORI AIB;

Relativamente al punto 2 la Regione garantisce, ove il volontario sia regolarmente iscritto all’ALBO Operatori AIB, il rimborso della spesa sostenuto per la visita sanitaria per l’idoneità ad operare entro il limite di euro 90,00 (novanta/00) a volontario risultato idoneo. In caso di mancato raggiungimento del limite minimo operativo annuo previsto per l’iscrizione all’ALBO per ogni singolo operatore, la spesa sostenuta per la visita medica non sarà più successivamente rimborsata.

**Si rammenta che per poter essere sottoposti a visita (idoneità sanitaria AIB) i volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- attestato di partecipazione a corsi AIB per operatori abilitati allo spegnimento riconosciuti dalla Protezione civile regionale;
- limite minimo di età: 18 anni compiuti





- limite massimo: 67 anni compiuti;

Il Protocollo sanitario per l'idoneità alle attività AIB:

- visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale;
- misura dell'acuità visiva;
- spirometria semplice;
- audiometria;
- elettrocardiogramma;
- esami ematochimici (es. emocromicitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esame standard delle urine;
- vaccinazione antitetanica ove necessaria.

Il rilascio dei certificati medici di idoneità può essere effettuato da:

1. medici competenti in medicina del lavoro iscritti nell' Organizzazioni stesse;
2. medici competenti in medicina del lavoro delle ASL;
3. medici competenti in medicina del lavoro di strutture private.

Ai sensi dell'art. 18 c.1 lettera a) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., i medici competenti dovranno essere opportunamente nominati.

Il punto 3 della Conferenza Unificata dal 25 luglio 2002, n. 597, demanda alle Regioni la definizione della cadenza della periodicità dell'accertamento per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari per gli addetti alle operazioni di spegnimento. Pertanto, fatto salvo diversa indicazione del medico competente, la Regione Abruzzo ritiene di dover definire tale cadenza periodica come segue:

- a) **cadenza TRIENNALE per i volontari con età fino a 45 anni**, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia il giudizio di idoneità;
- b) **cadenza BIENNALE per i volontari con età compresa tra i 46 ed i 55 anni**, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia la certificazione;
- c) **cadenza ANNUALE per i volontari con età dai 56 anni e oltre**, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia la certificazione.

Si rammenta altresì che per gli operatori non impegnati direttamente sul fronte fuoco, ai sensi del punto 1 del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002, il requisito minimo da richiedere è la sana e robusta costituzione fisica, la cui certificazione può essere rilasciata dal medico di famiglia.

La procedura per la richiesta dei rimborsi spesa alle Organizzazioni di volontariato è la seguente:

- Il rimborso delle spese alle Organizzazioni è garantito per i volontari entro il limite massimo di spesa di euro 90,00 (novanta/00) a visita;
- al termine della verifica, fermo restando l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Operatori AIB, il Presidente o legale rappresentante invia la richiesta di rimborso completa di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.

**La richiesta deve essere contenere obbligatoriamente:**

1. l'elenco - nome cognome- dei volontari risultati idonei all'accertamento medico con specifica dell'iscrizione all'Albo Regionale AOAIB;
2. dichiarazione del possesso dei DPI;
3. la documentazione probante la spesa sostenuta dall'Organizzazione per la certificazione di idoneità,- precisando che dovrà essere inviata la fattura quietanzata o copia l'avvenuto pagamento tramite bonifico;





5. gli estremi del conto corrente bancario per l'accreditamento;
6. il nominativo del soggetto delegato alla riscossione.

L'attestazione del medico competente concernente l'esito della verifica per ciascun volontario dovrà essere caricata all'interno del processo di registrazione/iscrizione all'ALBO. Ove già iscritto bisogna ripetere l'operazione aggiornando i dati e la scheda dell'idoneità Sanitaria.

La Regione procederà al rimborso spese sostenute che non può eccedere la somma massima di euro 90,00 (novanta/00) a volontari fermo restando il possesso dei requisiti di cui precedentemente detto.

La documentazione dovrà essere inviata a firma del Presidente a:

**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE [apc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:apc002@pec.regione.abruzzo.it) entro non oltre il 31.12.2023 per le viste eseguite nell'anno corrente.**

Il Servizio, sulla base dei requisiti elencati provvederà all'istruttoria delle richieste e alla successiva liquidazione di quanto dovuto, precisando che ove l'istruttoria della documentazione risultasse carente, si procederà alla richiesta di integrazione, sospendendo la procedura di rimborso, fino alla completa acquisizione dei dati richiesti. In assenza o ritardo di trasmissione dei dati il rimborso non sarà eseguito.

Le Organizzazioni dovranno inviare l'esito dei risultati delle visite mediche ed inoltrare la richiesta di rimborso al Servizio Emergenze di protezione Civile , o caricarlo sull'apposito sistema appositamente individuato. E' impegno del Servizio a procedere al rimborso, per le richieste correttamente pervenute, entro il termine del 30 giugno 2024.

Per I DPI AiB invece valgono le disposizioni di cui all'art. ..4 convenzione AiB 2023-2025, capitolo "Specifiche per il contributo DPI AiB".

Con l'occasione, Cordiali Saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Volontariato  
Dott. Giampiero Antonetti  
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Silvio Liberatore  
(Firmato Digitalmente)

Il Referente AiB  
Dr. Fabio Ferrante  
(firmato elettronicamente)

